



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente****dr. Guido Petrigni** **Consigliere****dr. Giuseppe Vella** **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23628** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 59496, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile **Coltellacci Massimo**, in qualità di gestore della **struttura ricettiva "Coltellacci Massimo"**, ubicata nel Comune di Fano, per l'esercizio finanziario 2019;

NEI CONFRONTI DI

- **Coltellacci Massimo**, non costituito;
- **Comune di Fano**;

uditi nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparsi l'agente contabile e l'Amministrazione comunale.

	FATTO	
	1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione degli incassi e dei	
	riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte dell'agente	
	contabile Coltellacci Massimo , in favore del Comune di Fano, per	
	l'esercizio finanziario 2019.	
	Con relazione n. 271/2024 il magistrato istruttore ha sottolineato che il	
	conto in oggetto inizialmente non risultava presentato, come	
	segnalato dal Comune di Fano con nota prot. 99745 del 18/10/2022.	
	A seguito del giudizio per resa n. 23308, veniva assegnato il termine di	
	90 giorni per il deposito del conto.	
	Decorso inutilmente tale termine, con decreto n. 113/2023, depositato	
	in segreteria in data 26/10/2023, il giudice istruttore ordinava la	
	compilazione d'ufficio del conto relativo all'esercizio 2019, a spese	
	dell'agente contabile, a cura del Segretario Generale del Comune di	
	Fano, ovvero di funzionario appositamente delegato.	
	Con nota prot. 16789 del 19 febbraio 2024, il Segretario generale del	
	Comune di Fano, dott. Stefano Morganti, aveva delegato la dott.ssa	
	Mantoni, Responsabile del Servizio Finanziario, ad effettuare la	
	compilazione d'ufficio del conto in oggetto, che è stato depositato	
	presso la Corte dei conti in data 21 febbraio 2024.	
	Nella relazione del magistrato istruttore è stato evidenziato che il	
	conto, compilato d'ufficio, è stato predisposto in conformità al mod.	
	21, come previsto dall'art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996.	
	Il conto è stato approvato con determina del Responsabile del Servizio	
	Finanziario n. 387 del 20 febbraio 2024.	
	2	

	Nel conto è stata indicata la corrispondenza tra le somme riscosse e	
	quelle versate in tesoreria, ammontanti entrambe ad € zero.	
	In sede di compilazione del conto, il Comune ha riferito che, come da	
	informazioni fornite dall'Ufficio Tributi con nota prot. n. 15764 del	
	15/2/2024, l'agente contabile Coltellacci Massimo non ha presentato	
	dichiarazioni e/o comunicazioni periodiche in ordine all'attività di	
	riscossione svolta nell'annualità 2019 e che non risultano versamenti	
	eseguiti nell'annualità 2019 in merito all'imposta di soggiorno, né	
	versamenti effettuati in annualità successive, sempre riferiti ad	
	imposta di soggiorno per l'annualità 2019.	
	Il Comune ha fatto presente, altresì, che la compilazione d'ufficio del	
	conto aveva comportato l'impiego di personale per le attività di:	
	richiesta di riscontro dati con l'Agenzia delle Entrate in merito alle	
	presenze comunicate con il modello ISA; sopralluogo presso la	
	struttura ricettiva da parte della Polizia Locale; ricerca di dichiarazioni	
	periodiche e versamenti eseguiti; verifiche di corrispondenza con le	
	risultanze contabili dell'Ente; predisposizione di comunicazioni;	
	gestione di protocollazioni e fascicolazione digitale di atti e	
	comunicazioni; gestione di deleghe; compilazione e trasmissione del	
	conto della gestione; ciò aveva determinato una spesa per il personale	
	quantificabile in € 129,07.	
	2. Ciò premesso, il magistrato istruttore, pur ritenendo formalmente	
	regolare il conto così compilato, lo ha sottoposto all'esame del	
	Collegio, ai sensi dell'art. 147 del c.g.c., osservando che l'iscrizione a	
	ruolo d'udienza - riguardante fisiologicamente i casi in cui il	
	3	

	magistrato abbia rilevato che il conto giudiziale non chiuda in	
	pareggio o che non sia regolare o che debbano essere operate rettifiche	
	o che debbano essere adottati dalla Sezione provvedimenti	
	interlocutori o definitivi - si atteggia a passaggio obbligato anche nelle	
	peculiari ipotesi delineate dall'art. 147, comma 3, c.g.c., che così recita:	
	<i>"E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine</i>	
	<i>stabilito dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali</i>	
	<i>per l'esame della gestione, per: a) i conti compilati d'ufficio, quando al</i>	
	<i>termine della gestione non erano stati depositati; ..."</i>	
	3. Non si è costituito l'agente contabile "Coltellacci Massimo".	
	4. All'udienza del 16 ottobre 2024, il Pubblico Ministero ha concluso	
	per la dichiarazione d'inammissibilità del conto, in quanto lo stesso è	
	stato compilato d'ufficio sulla base di dati contabili inesistenti; infatti,	
	il Comune non aveva a disposizione alcuna documentazione riferibile	
	agli incassi ed ai riversamenti di pertinenza dell'agente contabile.	
	Il P.M. ha, altresì, rilevato che l'agente contabile ha provveduto al	
	pagamento delle spese sostenute dal Comune per la compilazione	
	d'ufficio del conto giudiziale.	
	DIRITTO	
	Il Collegio rileva che, dall'esame della documentazione acquisita al	
	fascicolo processuale, emerge il mancato deposito del conto da parte	
	dell'agente contabile "Coltellacci Massimo", inadempienza cui è	
	seguita la compilazione d'ufficio da parte del Comune di Fano.	
	Orbene, tale compilazione d'ufficio è stata effettuata indicando in	
	misura pari a "zero" sia le riscossioni che i versamenti, e ciò in	
	4	

	assenza di qualsiasi pertinente documentazione, peraltro non fornita	
	dall'agente contabile, benché ripetutamente sollecitato.	
	Risulta, inoltre, che tale struttura recettiva è ancora in attività, come si	
	evince dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale.	
	È evidente, quindi, che il conto in questione, essendo privo di	
	qualsiasi supporto documentale, manca dei requisiti minimi essenziali	
	per poter essere esaminato, ragion per cui va dichiarato	
	inammissibile.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara inammissibile il conto giudiziale in epigrafe indicato,	
	relativo all'esercizio finanziario 2019, compilato d'ufficio dal Comune	
	di Fano, ferme restando le responsabilità previste dalla legge a carico	
	dell'agente contabile Coltellacci Massimo , gestore dell'omonima	
	struttura ricettiva;	
	- condanna il suddetto agente contabile alla rifusione, in favore dello	
	Stato, delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, a cura	
	della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.	
	Il giudice estensore	Il Presidente
	Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria in data 28 ottobre 2024	
	Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott. Valerio Carletti	
	(f.to digitalmente)	
	5	